



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0008800/P

Prot. SETSG 2015.0000789/P

Del 05/08/2015 14 02 22

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania

Via S. Lucia, n. 81

N A P O L I

Al Presidente della II Commissione  
Consiliare

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d’epoca, riduzioni ed esenzioni” (Reg. Gen. n. 03)**

Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.  
Depositata il 10 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l’esame**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

**IL PRESIDENTE**



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

40/1/2017  
 ADI, SSA  
 FALLI  
 A. A. A.

Prot. 06/2015 SP/GAMBINO DEL 09/07/2015

Signor Presidente  
 Consiglio Regionale  
 SEDE

**Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di legge avente ad oggetto: "Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d'epoca, riduzioni ed esenzioni".**

Gentile signor Presidente,  
 trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto "Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d'epoca, riduzioni ed esenzioni" redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Progetto di legge suddiviso in articoli.

Si precisa che non è stata elaborata alcuna relazione tecnica – finanziaria in quanto l'allegato progetto di legge non comporta alcuna spesa, né riduzione di entrate già previste.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Il Consigliere Regionale  
 On.le Alberico Gambino



Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0007724/A**  
 Del 10/07/2015 10:51:27  
 Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG. VA  
 REG. GEN. N. 03

SPOTTIS  
 v. A. m. s. le



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

## **PROGETTO DI LEGGE**

**“Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d'epoca,  
riduzioni ed esenzioni”**

/ ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 03



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

Il Presente Progetto di Legge intende introdurre nell'ordinamento regionale il principio secondo il quale gli autoveicoli e motoveicoli aventi un'esistenza in vita ultraventennale sono da considerarsi veicoli storici ed in quanto tale essere soggetti ad agevolazioni in ordine all'importo della Tassa di circolazione da versarsi annualmente.

Tali introduzioni normative, a carattere regionale, si rendono necessarie – nell'ambito delle competenze in tale fattispecie trasferite alle Regioni dalla Legge 497/1999 – al fine di evitare l'aumento de plano, e non ragionato, della tassa di circolazione - per i veicoli aventi anzianità compresa tra venti e trenta anni – introdotto dalle disposizioni normative di cui all'art. 1 comma 666 Legge 190/2014.

In particolare il presente Progetto di legge mantiene fermo il principio, in vigore fino al 31.12.2014, relativo all'agevolazione (pagamento ridotto) in termini di importo della Tassa di circolazione cui sono sottoposti i veicoli aventi un'anzianità compresa tra venti e trenta anni.

Il Consigliere Regionale  
On.le Alberico Gambino



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

## **RELAZIONE TECNICA – FINANZIARIA**

La proposta di legge “Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d’epoca, riduzioni ed esenzioni”, come previsto dall’articolazione della proposta, non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto ripristina un’esenzione già esistente nella normativa regionale e che il governo centrale ha soppresso..



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**  
**On.le Alberico Gambino**

**PROGETTO DI LEGGE**

**Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d'epoca, riduzioni della tassa di circolazione**

**Articolo Unico**

1. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i proprietari dei motoveicoli e degli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché sottoposti alla verifica delle emissioni dei gas di scarico come precisato al punto 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni e alla direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei lavori pubblici (Direttiva sul controllo gas di scarico dei veicoli ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada), nonché al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), nonché all'articolo 80, comma 3, del d.lgs. 285/1992, che dispone circa la revisione dei veicoli unitamente al controllo dei gas di scarico.
2. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al comma 1 la tassa automobilistica regionale di circolazione è dovuta nella misura fissa di 30,00 euro per le autovetture e di 20,00 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni.
3. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma 1, si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
4. In assenza delle verifiche previste al comma 1, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprietà nonché delle sanzioni amministrative tributarie, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Allo scopo, oltre alla verifica d'ufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione.